

12 aprile 2013

Le ore di ROL non fruite nell'anno di maturazione verranno retribuite con quote orarie della retribuzione ordinaria in atto al momento della liquidazione e con le prime competenze utili. Per i PAR trovano applicazione le disposizioni di CCNL.

3 - Ferie e Festività

In materia di ferie vengono fatti salvi i trattamenti "ad personam".

Per i termini di fruizione, si rimanda a quanto al proposito disposto dai D.lgs. n° 66/2003 e n° 213/2004: è prevista la possibilità di fruizione anche a mezze giornate.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, anche nei confronti dei dipendenti ex-Finance, la ricorrenza, per ciascun anno solare, di festività cadenti di sabato e domenica darà luogo alla maturazione di un pari numero di giornate di permesso, fruibili a mezza o intera giornata e con la medesima scadenza fissata per le ferie (18 mesi oltre l'anno di maturazione); qualora non recuperate entro la scadenza prevista, dette festività verranno retribuite con le modalità previste da Ccnl, con riferimento alla retribuzione ordinaria in atto alla data e con le prime competenze utili. Analoga disciplina trova applicazione per la ex-festività del 4 novembre.

4 - Telelavoro

Le parti concordano che il telelavoro rappresenta un ulteriore elemento di flessibilità gestionale. Pertanto, allo scopo di definire indirizzi e linee guida per l'applicazione di eventuali attività espletate in tale regime, stabiliscono le seguenti norme attuative.

Per telelavoro si intende la delocalizzazione presso il domicilio del lavoratore dell'attività produttiva svolta dal lavoratore in sede. Coerentemente con quanto detto, il "telelavoratore" mantiene tutti i diritti e doveri del lavoratore in sede.

Ha durata massima di 6 mesi, rinnovabili, durante i quali sia il lavoratore sia l'Azienda potranno comunicare all'altra parte la volontà di interrompere la sperimentazione con preavviso di un mese.

L'attività lavorativa sarà prestata presso il domicilio del lavoratore; saranno comunque programmati con il diretto superiore rientri periodici in Azienda, ciascuno di durata non inferiore alla mezza giornata lavorativa, per i contatti e le verifiche necessari al corretto svolgimento dell'attività.

L'Azienda fornirà ed installerà presso il domicilio del lavoratore un posto di lavoro completo, adeguato alle esigenze dell'attività lavorativa prestata e comprendente comunque apparati per il collegamento con l'ufficio e con il sistema informativo aziendale.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left side and several initials on the right side.]

Il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro sarà certificata dal responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed è a carico dell'Azienda.

Il lavoratore si impegna ad utilizzare tale posto di lavoro esclusivamente nell'interesse dell'Azienda, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. Il lavoratore non può essere ritenuto responsabile – se non in caso di colpa grave o dolo – dei danneggiamenti o furti del materiale aziendale fornito per la predisposizione del posto di lavoro remoto. Il costo dei collegamenti telefonici sarà interamente a carico dell'Azienda.

L'attività svolta in telelavoro avrà la durata del normale orario giornaliero definito dagli accordi vigenti; durante tale orario il lavoratore garantirà la sua reperibilità per comunicazioni e contatti da parte di tutte le componenti aziendali.

Per quanto non espressamente previsto, il rapporto di lavoro subordinato continuerà ad essere regolato da Ccnl.

Saranno, in particolare, salvaguardati i diritti economico-professionali del lavoratore e quelli sindacali, l'Azienda si impegna a mantenere – prioritariamente attraverso il canale di comunicazione stabilito fra l'ufficio e il domicilio del lavoratore – la continuità della comunicazione istituzionale e di quella di servizio.

Sarà garantito l'accesso ai servizi aziendali nei giorni di permanenza in azienda e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti al capoverso n. 4 del presente articolo non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente in azienda.

Poiché l'attività espletata presso il domicilio richiede l'utilizzo di apparecchiature elettriche, l'azienda garantirà, durante il periodo di telelavoro, la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, attraverso l'attuale posizione assicurativa INAIL del lavoratore.

Le ordinarie funzioni gerarchiche naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato potranno essere espletate in via telematica, con ciò garantendo il rispetto di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 300/1970, e/o per il tramite di valutazione di obiettivi correlati alla durata della prestazione giornaliera/settimanale.

A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.

[Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the left, a vertical column of initials on the right, and various initials and signatures at the bottom.]